Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 347

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale,* senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **856**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma alla seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1979, n. 820, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ostetrica e ginecològica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, adottata il 23 luglio 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, adottata il 21 luglio 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 820 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Pasquale Mastrantonio e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1979, n. 820, è attribuito, unitamente al titolare dottor Pasquale Mastrantonio, alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1980, n. **857**.

Proroga dell'autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213; 11 dicembre 1952, n. 2392; 21 dicembre 1955, n. 1345; 30 dicembre 1958, n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965, n. 18; 15 dicembre 1967, n. 1248; 11 gennaio 1971, n. 37; 6 ottobre 1971, n. 1005; 23 dicembre 1974, n. 697; 9 dicembre 1977, numero 948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1983 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 11

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 141.753.221 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilan-

cio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, quale anticipo del 5% della disponibilità per il 1978 (primo programma);

Vista la dichiarazione n. 745, in data 17 settembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Marche, ai sensi dell'art. 113 della predetta legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 612.084.932, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla regione Marche, afferenti agli interventi compresi nel primo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'esercizio finanziario 1978 (primo programma) per il solo importo di L. 141.753.221;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 141.753.221 è assegnata alla regione Marche per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 34

(11206)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Liguria della somma di lire 8.531.733.400 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo e secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i fondi per il primo programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica e sono indicate le disponibilità annuali anche per il 1978 (prima tranche);

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario i fondi corrispondenti all'anticipo del 5% relativamente al 1978, primo programma;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, in data 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282, con il quale sono stati attribuiti alla regione Liguria i fondi di edilizia scolastica relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 348, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Liguria la somma di lire 76.703.800, corrispondente all'anticipo del 5% relativamente al 1978, secondo programma;

Viste la nota della regione Liguria n. 54122/3955/U.A. del 12 settembre 1980 e la allegata dichiarazione — di pari data — resa dall'assessore competente, ai sensi dell'art. 113 della sopra citata legge n. 88/79; con le quali, fra l'altro, si richiede la somministrazione degli importi di L. 7.074.361.200, relativamente al 1978, primo programma, e di L. 1.457.372.200, relativamente al 1978, secondo programma;

Considerato che le somme sopra indicate trovano copertura integrale ed esauriscono le disponibilità relative all'esercizio finanziario 1978 (primo e secondo programma);

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Liguria è assegnata la somma di L. 8.531.733.400, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1980
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 32

(11209)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 1.168.894.957 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale di edilizia scolastica 1975-77.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di lire 13.155.607.200, quale anticipo del 5% della disponibilità per il 1978 (primo programma);

Vista la dichiarazione n. 280 del 24 marzo 1980, resa dall'assessore competente della regione Marche, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 666.753.912, relativamente al triennio 1975-77;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici del 2 luglio 1980, n. 1038/AA.GG. 95, con la quale si trasmette per competenza al Ministero del bilancio e della programmazione economica la sopracitata dichiarazione n. 280 del 24 marzo 1980 della regione Marche;

Vista la dichiarazione n. 455 del 26 maggio 1980, resa dall'assessore competente della regione Marche, con la quale si chiede l'erogazione della somma di lire 502.141.045, relativamente al triennio 1975-77;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici del 2 luglio 1980, n. 1982/AA.GG. 95, con la quale si trasmette per competenza al Ministero del bilancio e della programmazione economica la citata dichiarazione n. 455 del 26 maggio 1980 della regione Marche;

Considerato che la somma di L. 1.168.894.957, richiesta con le due soprammenzionate dichiarazioni, trova copertura nella residua disponibilità finanziaria dell'anno 1978 (primo programma triennale 1975-77);

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.168.894.957 è assegnata alla regione Marche per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1980
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 36

(11207)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Modificazioni allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di seconda categoria, in Brescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di seconda categoria, con sede in Brescia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 22 maggio 1979, 24 ottobre 1979, 6 febbraio 1980 e 30 aprile 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di seconda categoria, con sede in Brescia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEI MONTI RIUNITI DI CREDITO SU PEGNO DI BRESCIA

Art. 2. — I Monti riuniti hanno lo scopo fondamentale di concedere prestiti, di importo anche modesto, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale.

Art. 3. — Il patrimonio dei Monti riuniti al 31 dicembre 1978 ammontava a L. 165.838.972.

Art. 8. — Il consiglio di amministrazione, che è investito dei più ampi poteri di straordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento, delibera:

(*Omissis*).

16) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli a sollievo delle proprie responsabilità;

17) sulla stipula di contratti di lavoro e di accordi sindacali per il trattamento economico e normativo del personale.

Art. 9. — Il consiglio si riunisce di norma ogni due mesi, nonché tutte le volte che sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto per iscritto da almeno due membri o dal collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre membri. Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede la adunanza.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti o recapitati al domicilio dei singoli consiglieri e sindaci almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica. I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10. — Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente. Agli amministratori verrà effettuato il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 11, comma primo. — Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa dei Monti riuniti, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le eventuali commissioni consultive. Oltre alla firma ed alla rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, al presidente spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione con firma libera, con le precisazioni di cui al penultimo capoverso di questo stesso articolo.

Art. 14, commi primo, secondo e quinto. — Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione che vi provvede o mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ovvero per chiamata diretta. Il direttore può essere eccezionalmente e temporaneamente sostituito da uno dei membri del consiglio di amministrazione, ed in tal caso al consigliere che esercita la funzione temporanea di direttore potrà essere attribuita, compatibilmente con le possibilità di bilancio, una indennità nella misura indicata dal consiglio.

La nomina del direttore, qualunque sia il sistema di assunzione, non puo avere effetto senza il benestare dell'organo di vigilanza.

(*Omissis*).

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio.

Art. 15. — In apposito regolamento verrà stabilito quanto possa riguardare diritti e doveri del personale.

Art. 17. — Sono accettati in pegno:

a) oggetti d'oro, d'argento, di platino e pietre preziose, con le limitazioni disposte dal regolamento;

b) biancheria, stoffe, indumenti, abiti, attrezzi in genere, strumenti, macchine, merci e metalli in genere, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo seguente;

c) oggetti d'arte e oggetti diversi aventi valore commerciale prontamente realizzabile.

Art. 20, comma primo. — Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome e deve recare per esteso la firma del legale rappresentante dei Monti riuniti o di un funzionario all'uopo delegato dal consiglio. Essa deve contenere, oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'orario di servizio (in vigore al momento del rilascio della polizza) e la sede dei Monti riuniti ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Art. 21, comma primo — Il limite minimo dei prestiti è di L. 3.000, il massimo di L. 6.000.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 1.000.000 dovrà ottenersi, volta per volta l'autorizzazione del presidente.

Art. 25. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizza di pegno:

di importo non superiore a L. 100.000, l'emissione del duplicato potrà venire effettuata dai Monti riuniti dopo che siano trascorsi sessanta giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo dei Monti riuniti stessi;

di importo superiore alle L. 100.000, l'emissione del duplicato verrà effettuata dopo che l'interessato avrà esperita la procedura giudiziale di annullamento, in conformità alle norme previste dalle leggi 30 luglio 1951, n. 948 e 26 maggio 1975, n. 187.

Art. 38. — I Monti riuniti potranno ricevere, a titolo di custodia semplice, oggetti preziosi, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

I Monti riuniti rispondono degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dai Monti riuniti all'atto della costituzione del deposito.

I Monti riuniti potranno anche ricevere, a loro insindacabile giudizio, depositi a custodia chiusi da parte di persone conosciute, o che diano sicuro affidamento, costituiti da plichi, cassette, bauli, valigie, ecc., alle condizioni fissate dal regolamento contro versamento di un compenso da liquidarsi in base alla tariffa deliberata dal consiglio.

Al momento del deposito a custodia chiuso il depositante dovrà firmare un foglio contenente le norme che regolano questo servizio, ricevendo dai Monti riuniti copia delle norme sottoscritte.

In caso di perdita totale o parziale del deposito, l'eventuale indennizzo dovuto dall'istituto non potrà essere superiore al valore dichiarato e, in nessun caso, sarà dovuto l'indennizzo per somma maggiore del danno effettivamente subìto, escluso anche ogni risarcimento per valore di affezione.

Art. 39 (nuova norma). — I Monti riuniti, valendosi dell'attrezzatura di cui sono dotati, potranno effettuare anche l'analisi dei preziosi presentati agli sportelli anche solo per tale scopo, applicando le tariffe deliberate dal consiglio, rilasciando un certificato a firma dello stimatore, adottando però tutte le cautele atte ad evitare rischi tanto per i Monti riuniti quanto per lo stimatore stesso.

In relazione all'introduzione della summenzionata nuova norma, l'attuale disposto indicato all'art. 39 viene contraddistinto con il n. 40 e conseguentemente spostata di una unità le successive disposizioni.

Le sotto indicate espressioni presenti nello statuto vengono sostituite con quelle indicate a fianco di ciascuna di esse, con conseguenti rettifiche formali (mutamento, dal singolare al plurale, degli articoli, preposizioni e verbi):

1) « Monte »	« Monti riuniti »;
2) « Potestà »	« Sindaco »;
3) « Consiglio provinciale delle corporazioni »	« Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;
4) « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito »	« Organo di vigilanza »;
5) « Capo dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito »	« Governatore della Banca d'Italia, capo dell'organo di vigilanza »;
6) « Direttore, funzionari ed impiegati »	« Dipendenti »;
7) « Regolamento interno » e « regolamento organico »	« Regolamento »

Visto, il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11202)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1980.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i propri decreti in data 3 agosto 1974, 19 novembre 1974, 27 marzo 1975, 13 settembre 1975 e 18 giugno 1979, concernenti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Consiglio (CEE) del 23 novembre 1976, n. 76/893, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la direttiva del Consiglio (CEE) del 30 gennaio 1978, n. 78/142, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la direttiva della commissione (CEE) dell'8 luglio 1980, n. 80/766, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie suddette;

Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed aggiornamenti del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 31 gennaio e 31 marzo 1980;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e, per quanto riguarda i metodi ufficiali di analisi, la commissione permanente per la determinazione di detti metodi;

Visti gli articoli 11 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 8 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito dal seguente:

« I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari devono, salvo deroghe, essere corredati, all'atto della loro commercializzazione, dalle seguenti indicazioni:

a) la denominazione « per alimenti », ovvero una menzione specifica circa il loro uso, come ad esempio « macchina da caffè », « bottiglia per vino », « cucchiaio per minestra », ovvero il simbolo che verrà determinato con successivo decreto ministeriale;

b) l'eventuale indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo, o la sede sociale, ovvero il marchio depositato del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità economica europea.

Le indicazioni previste dal comma precedente devono essere scritte in modo visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:

a) al momento della vendita al consumatore, sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi, oppure su etichette apposte sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi, oppure su cartelli indicatori chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, nel caso della menzione di cui al comma precedente, lettera *c*), l'apposizione su detti cartelli indicatori è ammessa soltanto se non può essere realizzata sui materiali ed oggetti o sull'etichetta per motivi tecnici, nella fase di fabbricazione e in quella di commercializzazione;

b) nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore, sui documenti di accompagnamento, ovvero sulle etichette o sugli imballaggi, ovvero sui materiali e sugli oggetti stessi.

Le indicazioni di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), sono riservate ai materiali ed agli oggetti conformi alle disposizioni vigenti in Italia.

E' vietato il commercio al dettaglio dei materiali e degli oggetti, qualora le indicazioni di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), non figurino sulle etichette, sugli imballaggi, sui cartelli indicatori o sui documenti di accompagnamento nella lingua nazionale ».

Art. 2.

Nell'allegato II, sezione 1ª: materie plastiche, sezione 2ª: gomme, e sezione 3ª: cellulosa rigenerata, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e relative modificazioni, sotto il titolo: « Condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego » delle sostanze ivi previste, sono aggiunte le seguenti indicazioni, riferite agli oggetti e materiali a base di polimeri e copolimeri di cloruro di vinile:

« *a*) non devono contenere cloruro di vinile monomero in quantità superiore ad 1 mg/kg di prodotto finito secondo il metodo di analisi riportato nell'allegato IV, sezione 2, punto 6;

b) non devono cedere ai prodotti alimentari, che sono stati o sono messi a contatto con gli oggetti fabbricati con dette resine, cloruro di vinile monomero rivelabile con il metodo di analisi riportato nell'allegato IV, sezione 2, punto 6-*bis*, avente un limite di rivelabilità pari a 0,01 mg per kg ».

Art. 3.

L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successivi aggiornamenti, è modificato come segue:

Sezione 1: MATERIE PLASTICHE

Parte A - *Resine.*

E' inclusa la seguente voce:

« Polibutilentereftalato ».

Parte B - *Additivi.*

1) E' inclusa la voce: « Idrotalcite sintetica: $Mg_6 Al_2 CO_3 (OH)_{16} 4H_2 O$".

2) Alla voce « N,N' - bis - (2 - idrossietil)- alchil (C_{14}-C_{18}) - ammina » è aggiunto il seguente caso d'impiego: « polistirene espandibile in quantità non superiore a 30 mg/kg ».

Restano invariate le condizioni e limitazioni d'impiego previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1975.

3) E' inclusa la voce: « 1, 3, 5 - Tris (3,5 - di - terz. butil - 4 - idrossibenzil) - s - triazin - 2, 4, 6 - (1H, 3H, 5H) - trione », con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego: « per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore rispettivamente a 0,10 % ed a 0,25 % sulla materia plastica ».

4) La voce « acido beenico », è sostituita dalla seguente: « acido beenico e suo sale di calcio ».

5) Alla voce « polimeri derivati dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o policarbossilici sottoelencati con uno o più alcooli polibasici sottoelencati . . . . » sono incluse le seguenti sostanze « alcool beenilico ed acido beenico ».

6) E' inclusa la voce: « estere glicolico dell'acido bis - [3,3 - bis (4-idrossi - 3' - terz. butil - fenil) butirrico] » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego: « per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore, a 0,5 % sulla materia plastica e soltanto per alimenti dei tipi I, IV e V; per polistirene, in quantità non superiore allo 0,2 % sulla materia plastica ».

7) La voce « 3,4 - di - terz. butil - fenil - 3,5 - di - terz. butil - 4 - idrossi-benzoato » è sostituita dalla seguente: « 2,4 - di - terz. butil - fenil - 3,5 - di - terz. butil - 4 - idrossibenzoato ».

Restano invariate le condizioni e limitazioni di impiego.

Sezione 4: CARTE E CARTONI

1) Nella Parte *A*, punto 3, è inclusa la seguente voce:

« Resina poliammidica-epicloridrica ottenuta da acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina: per il trattamento di carte e cartoni, in quantità non superiore a 0,25 % se aggiunta al foglio come agente di ritenzione e flocculante; in quantità non superiore a 1,5 % se aggiunta alla polpa cellulosica per migliorare la resistenza all'umidità; in ogni caso purchè il prodotto finito risponda alle norme previste nel titolo II, capo I del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e in particolare non ceda epicloridrina e corrisponda ai saggi indicati nell'allegato IV, sezione 3, punti 2, 4 e 5 ».

2) Nel decreto ministeriale 18 giugno 1979, citato nelle premesse, all'art. 4, lettera *E*), « punto 5.3 determinazione della migrazione del piombo », la voce « espressione dei risultati » è sostituita dalla seguente:

« Il risultato della determinazione si esprime in microgrammi per dm^2 del foglio in esame. Ai fini della idoneità del campione, il quantitativo di piombo presente non deve risultare superiore a 3 microgrammi per dm^2 ad eccezione dei contenitori per le uova con guscio, per i quali il quantitativo di piombo presente non deve risultare superiore a 30 microgrammi per dm^2 ».

Art. 4.

Nell'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla sezione 2 il punto 6 è sostituito dal metodo d'analisi riportato nell'allegato I al presente decreto;

2) alla sezione 2 è incluso, come punto 6-*bis*, il metodo d'analisi riportato nell'allegato II al presente decreto.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 19 novembre 1974 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO I

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL CLORURO DI VINILE MONOMERO NEI MATERIALI E NEGLI OGGETTI A BASE DI PVC E SUOI COPOLIMERI.

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette di determinare il cloruro di vinile monomero nei materiali e negli oggetti.

2. *Principio del metodo.*

Il cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti viene determinato mediante gascromatografia, secondo la tecnica detta « a spazio di testa » (head-space), previa dissoluzione o sospensione del campione in N,N-dimetilacetamide.

3. *Reattivi.*

3.1. Cloruro di vinile (CV), di purezza superiore al 99,5% v/v.

3.2. N,N-dimetilacetamide (DMA), esente da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV o dello standard interno (3.3), nelle condizioni di prova.

3.3. Soluzione di standard interno, contenente circa 0,1 mg di etere dietilico oppure 0,1 mg di 2-cisbutene in 1000 ml di DMA.

Gli standard interni devono essere esenti da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV, nelle condizioni di prova.

4. *Apparecchiatura.*

4.1. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.

4.2. Gascromatografo fornito di:

4.2.1. Dispositivo di campionamento automatico a spazio di testa o di dispositivo per l'iniezione manuale del campione.

4.2.2. Rivelatore a ionizzazione di fiamma o altri rivelatori indicati al punto 7.

4.2.3. Colonna gascromatografica in grado di separare il picco dell'aria, il picco del CV ed il picco dello standard interno impiegato. Tra le possibili colonne cromatografiche si cita, a titolo di esempio, la seguente: in acciaio INOX, 3 metri, 1/8", al 25% di diisodecilftalato su Chromosorb WAW 60-80 mesh.

N.B. — Il segnale ottenuto con una soluzione contenente 0,02 mg/l oppure 0,02 mg/kg di CV deve essere pari almeno al quintuplo del rumore di fondo.

4.3. Contenitori per il campione (fiale o matracci), provvisti di diaframma di silicone o di gomma butilica.

N.B. — Durante l'applicazione delle tecniche manuali di campionamento, il prelievo dei campioni nello spazio di testa per mezzo di una siringa può provocare la formazione di un vuoto parziale all'interno della fiala o del matraccio. Di conseguenza, per le tecniche manuali nelle quali le fiale o i matracci non sono pressurizzati prima del prelievo dei campioni, si raccomanda l'uso di contenitori di grandi dimensioni (ad es. 250 ml).

4.4. Microsiringhe.

4.5. Siringhe a tenuta di gas, per campionamento manuale a spazio di testa.

4.6. Termostato regolabile a 60°C ± 1°.

5. *Modo di operare.*

ATTENZIONE: Il CV è una sostanza pericolosa ed è gassosa a temperatura ambiente; la preparazione di soluzioni deve pertanto essere effettuata sotto una cappa ben ventilata.

5.1. Preparazione della soluzione standard concentrata di CV (circa 2.000 mg/kg).

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg (4.1), in un adatto contenitore di vetro, una certa quantità di DMA (3.2) (ad es. 50 ml). Aggiungere alla DMA una certa quantità di CV (3.1) in forma liquida o gassosa, impiegando uno dei due metodi seguenti:

mettandolo lentamente sopra la DMA e impiegando in questo caso un contenitore provvisto di diaframma di silicone o di gomma butilica;

facendolo gorgogliare nella DMA, impiegando un dispositivo che eviti la perdita di DMA.

Pesare nuovamente con l'approssimazione di 0,1 mg.

Attendere due ore affinché sia raggiunto l'equilibrio e conservare la soluzione standard in frigorifero.

5.2. Preparazione della soluzione standard diluita di CV (circa 50 mg/l o mg/kg).

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1) e diluire, ad un volume noto o ad un determinato peso, con DMA o con la soluzione di standard interno (3.3).

La concentrazione della soluzione standard diluita così ottenuta è espressa in mg/l o in mg/kg.

N.B. — Se il campionamento è effettuato secondo le tecniche manuali, si può usare uno standard interno. In tale caso la stessa soluzione deve essere usata per tutto il procedimento.

5.3. Preparazione della curva di taratura.

Preparare due serie di almeno 7 fiale (4.3) contenenti ciascuna la stessa quantità di DMA o di soluzione di standard interno da *impiegare secondo il punto 5.5*. Aggiungere ad ogni fiala opportuni volumi di soluzione standard diluita di CV (5.2) (0 ÷ 40 µl/10 ml di soluzione finale) in modo tale che le concentrazioni finali di CV siano approssimativamente uguali a 0; 0,050; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150 e 0,200 mg/l o mg/kg; sigillare le fiale e procedere come discritto al punto 5.6. Costruire un grafico con in ordinate le aree (o altezze) dei picchi di CV o il rapporto fra queste aree (o altezze) e quelle dei picchi dello standard interno, e in ascisse le concentrazioni di CV della soluzione in doppio.

N.B. — La curva deve comprendere almeno sette coppie di punti;

la ripetibilità dei risultati, come definita al punto 8, deve essere minore di 0,02 mg di CV/l o kg di DMA;

la curva deve essere calcolata, utilizzando i 14 risultati delle due serie di fiale, con il metodo dei minimi quadrati; la linea di regressione cioè deve essere calcolata mediante la seguente equazione

$$y = a_1 x + a_0$$

dove

$$a_0 = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

e

$$a_1 = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

in cui

y = area (o altezza) dei picchi di ogni singola determinazione;

x = la corrispondente concentrazione sulla linea di regressione;

n = numero di determinazioni effettuate ($n \geq 14$);

la curva deve essere lineare, cioè la deviazione standard (s) della differenza fra le risposte ottenute (y_i) ed il corrispondente valore delle risposte calcolate dalla linea di regressione (z_i), divise per il valore medio ($\bar{y}$) di tutte le risposte ottenute, non deve essere superiore a 0,07. La formula da adottare è:

$$\frac{s}{\bar{y}} \leq 0{,}07$$

dove

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - z_i)^2}{n - 1}}$$

e

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$$

in cui

y_i = ogni singola risposta ottenuta;

z_i = il corrispondente valore della risposta (y_i);

$n \geq 14$.

5.4. Controllo della preparazione delle soluzioni standard.

Ripetere il procedimento di cui ai punti 5.1 e 5.2 per ottenere una seconda soluzione standard diluita con concentrazione uguale a circa 0,1 mg/l o mg/kg di CV in DMA o in soluzione di standard interno. La media di due determinazioni gascromatografiche di questa soluzione non deve differire di oltre il 5% *dal corrispondente punto della curva di taratura*. Per differenze superiori al 5% ripreparare tutte le soluzioni (5.1) e (5.2) e procedere alla costruzione di una nuova curva di taratura (5.3).

5.5. Preparazione del campione.

N.B. — Le fiale dovranno restare aperte solo il tempo indispensabile all'introduzione del campione e dei reattivi.

Preparare due fiale. Pesare in ciascuna fiala, con l'approssimazione di 0,1 mg, quantitativi equivalenti di almeno 200 mg del materiale o dell'oggetto in esame, previamente ridotto in piccoli pezzi. Aggiungere in ogni fiala, per ogni grammo di campione, 10 ml o 10 g di DMA o di soluzione di standard interno. Sigillare le fiale, agitarle (evitando il contatto tra il liquido e il diaframma), in modo da sciogliere il campione o da ottenerne una sospensione il più omogenea possibile e, procedere come descritto al punto 5.6.

5.6. Determinazione gascromatografica.

Tenere le fiale, preparate secondo i punti (5.3.) (5.4.) e (5.5.), per due ore in termostato regolato a 60°C ± 1° (4.6), finché sia raggiunto l'equilibrio. Agitare di nuovo se necessario.

Prelevare un campione dallo spazio di testa della fiala. In caso di impiego di tecnica manuale di campionamento, curare la riproducibilità del campione ed in particolare, che la siringa (4.5) sia preriscaldata alla stessa temperatura. Tra le possibili condizioni operative si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

temperatura iniettore : 100°C;
temperatura colonna : 50°C;
temperatura rivelatore : 100°C.

Non appena si ha sul cromatogramma comparsa di picchi della DMA, occorrerà rimuoverne, con adeguato metodo, l'eccesso in colonna.

6. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

6.1. La concentrazione di CV nel materiale od oggetto in esame, espressa in mg/kg, si ricava con la seguente formula:

$$CV\ (mg/kg) = \frac{C \cdot V}{P} \cdot 1000$$

dove:

C = concentrazione di CV nella fiala contenente il campione, ricavata dalla curva di taratura ed espressa in mg/l o mg/kg;

V = volume o massa di DMA o di soluzione di standard interno nella fiala contenente il campione, espresso in l o in kg;

P = peso del campione espresso in grammi.

6.2. La concentrazione di CV nel materiale od oggetto da esaminare, espressa in mg/kg, deve essere la media delle due concentrazioni di CV (mg/kg) determinate al punto 6.1, purché siano rispettati i criteri di ripetibilità di cui al punto 8.

7. *Conferma della concentrazione di CV.*

Qualora la concentrazione di CV nel campione in esame, calcolata come descritto al punto 6.2, superi il limite legale, occorre confermare il risultato secondo uno dei tre modi seguenti:

impiegando almeno un'altra colonna gascromatografica, contenente una fase stazionaria a polarità differente (ad es.: in vetro, Ø interno 3 mm, 3 metri, al 5% di OV 17 su Chromosorb WHP 80-100 mesh);

impiegando altri rivelatori (ad es.: rivelatore di conduttività microelettrolitica) (*);

impiegando la spettometria di massa; in questo caso, la presenza di ioni molecolari con masse progenitrici (m/e) pari a 62 e 64 in una proporzione di 3:1 può essere considerata come una conferma della presenza di CV. In caso di dubbio si deve controllare lo spettro di massa totale.

8. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate l'una di seguito all'altra sullo stesso campione, in uno stesso laboratorio e dallo stesso analista, non deve essere superiore a 0,2 mg/kg di campione.

(*) Vedi Journal of Chromatographic Science, volume 12, marzo 1974, pag. 152.

ALLEGATO II

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL CLORURO DI VINILE MONOMERO NEGLI ALIMENTI CONFEZIONATI IN CONTENITORI A BASE DI PVC E SUOI COPOLIMERI.

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette di determinare il cloruro di vinile monomero negli alimenti confezionati in contenitori di PVC.

2. *Principio del metodo.*

Il cloruro di vinile negli alimenti viene determinato mediante gascromatografia, secondo la tecnica detta «a spazio di testa» (head-space), utilizzando il metodo delle aggiunte.

3. *Reattivi.*

3.1. Cloruro di vinile (CV), di purezza superiore il 99,5% v/v.

3.2. N,N-dimetilacetamide (DMA), esente da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV o dello standard interno (3.3), nelle condizioni di prova.

3.3. Soluzione di standard interno, contenente circa 8 mg di etere dietilico oppure 8 mg di 2-cis-butene in 1000 ml di DMA.

Gli standard interni devono essere esenti da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV, nelle condizioni di prova.

4. *Apparecchiatura.*

4.1. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.

4.2. Gascromatografo fornito di:

4.2.1. Dispositivo di campionamento automatico a spazio di testa o di dispositivo per l'iniezione manuale del campione.

4.2.2. Rivelatore a ionizzazione di fiamma o altri rivelatori indicati al punto 7.

4.2.3. Colonna gascromatografica in grado di separare il picco dell'aria, il picco del CV ed il picco dello standard interno impiegato. Tra le possibili colonne cromatografiche si cita, a titolo di esempio, la seguente: in acciaio INOX, 3 metri, 1/8", al 25% di diisodecilftalato su Chromosorb WAW 60-80 mesh.

N.B. — Il segnale ottenuto con una soluzione contenente 0,005 mg/l oppure 0,005 mg/kg di CV deve essere pari almeno al quintuplo del rumore di fondo.

4.3. Contenitori per il campione (fiale o matracci), provvisti di diaframma di silicone o di gomma butilica.

N.B. — Durante l'applicazione delle tecniche manuali di campionamento, il prelievo dei campioni nello spazio di testa per mezzo di una siringa può provocare la formazione di un vuoto parziale all'interno della fiala o del matraccio. Di conseguenza, per le tecniche manuali nelle quali le fiale o i matracci non sono pressurizzati prima del prelievo dei campioni, si raccomanda l'uso di contenitori di grandi dimensioni (ad es. 250 ml).

4.4. Microsiringhe.

4.5. Siringhe a tenuta di gas, per campionamento manuale a spazio di testa.

4.6. Termostato regolabile a 60°C ± 1°.

5. *Modo di operare.*

ATTENZIONE: Il CV è una sostanza pericolosa ed è gassosa a temperatura ambiente; la preparazione di soluzioni deve pertanto essere effettuata sotto una cappa ben ventilata.

5.1. Preparazione della soluzione standard concentrata di CV (circa 2.000 mg/kg).

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg (4.1), in un adatto contenitore di vetro, una certa quantità di DMA (3.2) (ad es. 50 ml). Aggiungere alla DMA una certa quantità di CV (3.1) in forma liquida o gassosa, impiegando uno dei due metodi seguenti:

iniettandolo lentamente sopra la DMA e impiegando in questo caso un contenitore provvisto di diaframma di gomma butilica o di silicone;

facendolo gorgogliare nella DMA, impiegando un dispositivo che eviti la perdita di DMA.

Pesare nuovamente con l'approssimazione di 0,1 mg.

Attendere due ore affinché sia raggiunto l'equilibrio e conservare la soluzione standard in frigorifero.

5.2. Preparazione della soluzione standard diluita di CV.

N.B. — Se il campionamento è effettuato secondo le tecniche manuali, si può usare uno standard interno. In tale caso la stessa soluzione deve essere usata per tutto il procedimento.

5.2.1. Senza standard interno.

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1) e diluire, ad un volume noto o ad un determinato peso, con DMA in modo da ottenere una soluzione avente una concentrazione di circa 12 mg/l o mg/kg.

5.2.2. Con standard interno.

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1) e diluire, ad un volume noto o ad un determinato peso, con soluzione di standard interno (3.3) in modo da ottenere una soluzione avente una concentrazione di circa 25 mg/l o mg/kg.

Prelevare da questa ultima soluzione opportuni volumi (0 ÷ 6 ml), trasferirli in due serie di almeno 7 matracci tarati da 25 ml e portare a volume con la soluzione di standard interno.

5.3. Preparazione della curva di taratura.

5.3.1. Senza standard interno.

Preparare due serie di almeno 7 fiale (4.3) contenenti ciascuna la stessa quantità di DMA. Aggiungere ad ogni fiala opportuni volumi di soluzione standard diluita (5.2.1) (0 ÷ 20 μl/5 ml di soluzione finale) in modo tale che le concentrazioni finali di CV siano approssimativamente uguali a 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 e 0,050 mg/l o mg/kg; sigillare le fiale e procedere come descritto al punto 5.6.

5.3.2. Con standard interno.

Preparare due serie di almeno 7 fiale (4.3) contenenti ciascuna la stessa quantità di DMA. Aggiungere ad ogni fiala volumi uguali (20 μl/5 ml) di ognuna delle soluzioni di cui al punto 5.2.2., in modo tale che le concentrazioni finali di CV siano approssimativamente uguali a 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 e 0,050 mg/l o mg/kg; sigillare le fiale e procedere come descritto al punto 5.6.

Costruire un grafico con in ordinate le aree (o altezze) dei picchi di CV o il rapporto fra queste aree (o altezze) e quelle dei picchi dello standard interno, e in ascisse le concentrazioni di CV della soluzione in doppio.

N.B. — La curva deve comprendere almeno sette coppie di punti:

la ripetibilità dei risultati, come definito al punto 8, deve essere minore di 0,002 mg di CV/l o kg di DMA;

la curva deve essere calcolata, utilizzando i 14 risultati delle due serie di fiale, con il metodo dei minimi quadrati; la

linea di regressione cioè deve essere calcolata mediante la seguente equazione

$$y = a_1x + a_0$$

dove

$$a_0 = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

e

$$a_1 = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

in cui

y = area (o altezza) dei picchi di ogni singola determinazione;

x = la corrispondente concentrazione sulla linea di regressione;

n = numero di determinazioni effettuate ($n \geq 14$);

la curva deve essere lineare, cioè la deviazione standard (s) della differenza fra le risposte ottenute (y_i) ed il corrispondente valore delle risposte calcolate dalla linea di regressione (z_i), divise per il valore medio ($\bar{y}$) di tutte le risposte ottenute, non deve essere superiore a 0,07. La formula da adottare è:

$$\frac{s}{\bar{y}} \leq 0{,}07$$

dove

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - z_i)^2}{n - 1}}$$

e

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i$$

in cui

y_i = ogni singola risposta ottenuta;

z_i = il corrispondente valore della risposta (y_i) sulla linea di regressione calcolata;

$n \geq 14$.

5.4. Controllo della preparazione delle soluzioni standard.

Ripetere il procedimento di cui ai punti 5.1 e 5.2 per ottenere una seconda soluzione standard diluita con concentrazione uguale a circa 0,020 mg/l o mg/kg di CV in DMA o in soluzione di standard interno. La media di due determinazioni gascromatografiche di questa soluzione non deve differire di oltre il 5% dal corrispondente punto della curva di taratura; in questo caso la soluzione standard diluita di cui al punto 5.2 è utilizzabile per il metodo delle aggiunte. Per differenze superiori al 5% ripreparare tutte le soluzioni (5.1) e (5.2) e procedere alla costruzione di una nuova curva di taratura (5.3).

5.5. Preparazione del campione con il metodo delle aggiunte.

N.B. — La curva deve comprendere almeno 7 coppie di punti.

La curva deve essere calcolata, utilizzando i 14 risultati delle due serie di fiale, con il metodo dei minimi quadrati; la linea di regressione cioè deve essere calcolata secondo l'equazione già riportata al punto 5.3.

La omogeneizzazione e/o la suddivisione del campione dovranno essere effettuate tenendo conto della volatilità del CV (p. eb. — 14°C).

Le fiale dovranno restare aperte solo il tempo indispensabile all'introduzione del campione e dei reattivi.

5.5.1. Prodotti alimentari liquidi.

Preparare almeno due serie di 7 fiale. Aggiungere a ciascuna fiala almeno 5 g del campione ottenuto dal prodotto da esaminare. Fare in modo da aggiungere a ciascuna fiala un quantitativo equivalente di campione. Aggiungere a ciascuna fiala volumi scalari di soluzione standard diluita di CV in DMA (5.2.1) o volumi uguali delle soluzioni diluite di CV in soluzione di standard interno (5.2.2), in modo da ottenere concentrazioni standard diluite di CV (5.2) tali che il rapporto tra il volume 0,040 e 0,050 mg/kg di prodotto alimentare. Usare soluzioni standard diluite di CV (5.2) tali che il rapporto tra il volume (µl) di questa soluzione di CV e il quantitativo (g) di prodotto alimentare contenuto nella fiala sia il minore possibile e non superiore a 5. Sigillare le fiale, agitarle (evitando il contatto tra il liquido e il diaframma) in modo da ottenerne una sospensione il più omogenea possibile e, procedere come descritto al punto 5.6.

5.5.2. Altri prodotti alimentari.

Preparare almeno due serie di 7 fiale. Aggiungere a ciascuna fiala almeno 5 g del campione ottenuto dal prodotto da esaminare. Fare in modo da aggiungere a ciascuna fiala un quantitativo equivalente di campione. Aggiungere a ciascuna fiala 5 ml di un solvente adeguato (preferibilmente acqua distillata) per ogni 5 g di campione e volumi scalari di soluzione standard diluita di CV in DMA (5.2.1) o volumi uguali delle soluzioni diluite di CV in soluzione di standard intero (5.2.2.), in modo da ottenere concentrazioni di CV aggiunto nelle fiale pari a 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 e 0,050 mg/kg di prodotto alimentare. Usare soluzioni standard diluite di CV (5.2) tali che il rapporto tra il volume (µl) di questa soluzione e il quantitativo (g) di prodotto alimentare contenuto nella fiala sia il minore possibile e non superiore a 5. Sigillare le fiale, agitarle (evitando il contatto tra il liquido e il diaframma) in modo da ottenerne una sospensione il più omogenea possibile e, procedere come descritto al punto 5.6.

5.6. Determinazione gascromatografica.

Tenere le fiale in termostato regolato a 60°C ± 1° (4.6), finchè sia raggiunto l'equilibrio. Agitare di nuovo se necessario. Prelevare un campione dallo spazio di testa della fiala. In caso di impiego di tecnica manuale di campionamento, curare la riproducibilità del campione ed in particolare, che la siringa (4.5) sia preriscaldata alla stessa temperatura. Tra le possibili condizioni operative si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

temperatura iniettore : 100°C;
temperatura colonna : 50°C;
temperatura rivelatore : 100°C.

Non appena si ha sul cromatogramma comparsa di picchi della DMA, occorrerà rimuoverne, con adeguato metodo, l'eccesso in colonna.

6. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

Misurare l'area (o l'altezza) dei picchi relativi al CV e, eventualmente, allo standard interno. Costruire un grafico nel quale l'ordinata mostri le aree (o le altezze) dei picchi di CV, ovvero il rapporto tra le aree (o le altezze) dei picchi di CV e le aree (o le altezze) dei picchi dello standard interno, e in cui l'ascissa mostri i quantitativi di CV aggiunti (mg) in rapporto ai quantitativi dei campioni di prodotto alimentare pesato in ciascuna fiala (kg). L'intercetta con l'asse delle ascisse mostra la concentrazione ignota di CV nel campione di prodotto alimentare da esaminare.

7. *Conferma della concentrazione di CV.*

Qualora la concentrazione di CV nel campione in esame, calcolata come descritto al punto 6, superi il limite legale, occorre confermare il risultato secondo uno dei tre modi seguenti:

impiegando almeno un'altra colonna gascromatografica, contenente una fase stazionaria a polarità differente (ad es. in vetro Ø interno 3 mm, 3 metri, al 5% di OV 17 su Chromosorb WHP 80-100 mesh);

impiegando altri rivelatori (ad es: rivelatore di conduttività microelettrolitica) (*);

impiegando la spettrometria di massa; in questo caso, la presenza di ioni molecolari con masse progenitrici (m/e) pari a 62 e 64 in una proporzione di 3:1 può essere considerata come una conferma della presenza di CV. In caso di dubbio si deve controllare lo spettro di massa totale.

8. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate l'una di seguito all'altra sullo stesso campione, in uno stesso laboratorio e dallo stesso analista, non deve essere superiore a 0,003 mg/kg di prodotto alimentare.

(*) Vedi Journal of Chromatographic Science, vol. 12, marzo 1974, pag. 152.

9. *Determinazione del CV mediante liquidi simulanti.*

Qualora per motivi tecnici la determinazione del CV risulti impossibile in taluni prodotti alimentari, essa va effettuata sul liquido proveniente dalle prove di cessione, realizzate mettendo in contatto per dieci giorni il contenitore o il provino con il liquido simulante scelto in conformità con quanto previsto negli allegati III e IV al decreto ministeriale 21 marzo 1973. Le prove di cessione devono essere condotte alla temperatura di 5°C per contenitori destinati ad alimenti da conservare a basse temperature ed a 40°C in tutti gli altri casi. La realizzazione del contatto va effettuata assicurando la tenuta ermetica del contenitore medesimo o del recipiente contenente il provino. Nel caso di uso di provini, la superficie esposta al liquido simulante deve essere sufficientemente rappresentativa e, il rapporto superficie/volume deve essere il più possibile vicino a quello reale e in ogni caso compreso fra 2 e 0,5. Nel caso di contatto a 40°C, al termine della prova, il contenitore o il recipiente deve essere raffreddato sotto acqua corrente a temperatura ambiente. In ogni caso esso va agitato per rotazione prima di aprirlo, per il prelevamento delle aliquote da sottoporre all'analisi secondo il punto 5.5.1.

(11219)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria » che avrà luogo a Vicenza dall'11 al 18 gennaio 1981 e dal 7 al 14 giugno 1981 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(11159)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 novembre 1979 al 4 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma, è prolungata al 4 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11264)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1980 e 4 dicembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavorati ad orario ridotto dal 7 novembre 1979 al 4 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma, è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11265)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1980, 16 gennaio 1980, 28 maggio 1980, 29 maggio 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1979 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso, è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11268)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arifles, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti a Caronno Pertusella ed Alessandria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavorati ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favorei dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 marzo 1980 al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11266)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, in Caronno Pertusella, stabilimento di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti a Caronno Pertusella ed Alessandria;

Ritenuta la necesità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese), stabilimento di Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1980 al 21 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11267)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2994/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2995/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2996/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2997/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2998/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1379/80 per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti di intervento.

Regolamento (CEE) n. 2999/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sull'acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America.

Pubblicati nel n. L 311 *del* 21 *novembre* 1980.

(295/C)

Regolamento (CEE) n. 3000/80 del Consiglio, del 28 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicato nel n. L 315 *del* 24 *novembre* 1980.

(296/C)

Regolamento (CEE) n. 3001/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali della voce 44.11 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3002/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3003/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2956/80 che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3004/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3005/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3006/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3007/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 311 *del* 21 *novembre* 1980.

(297/C)

Regolamento (CEE) n. 3008/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3009/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3010/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3011/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3012/80 della commissione, del 20 novembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di tessuti di fibre tessili sintetiche originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 3013/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari, nonché il regolamento (CEE) n. 2803/80 per quanto concerne talune restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 3014/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2776/79 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 3015/80 della commissione, del 20 novembre 1980, recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne la durata di validità del titolo di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari nell'ambito di una gara.

Regolamento (CEE) n. 3016/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 3017/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3018/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 312 *del* 22 *novembre* 1980.

(298/C)

Regolamento (CEE) n. 3019/80 della commissione, del 21 novembre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 314 *del* 24 *novembre* 1980.

(299/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 16 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	952,70	952,70	952,85	952,70	952,75	952,65	952,80	952,70	952,70	952,68
Dollaro canadese	787,70	787,70	788 —	787,70	788,01	787,65	787,70	787,70	787,70	787,65
Marco germanico	474,75	474,75	474,05	474,75	474,59	474,75	474,75	474,75	474,75	474,72
Fiorino olandese	436,50	436,50	436,56	436,50	436,24	436,45	436,50	436,50	436, 0	436,45
Franco belga	29,45	29,45	29,48	29,45	29,45	29,40	29,43	29,45	29,45	29,42
Franco francese	204,60	204,60	204,25	204,60	204,60	204,60	204,60	204,60	204,60	204,55
Lira sterlina	2211,50	2211,50	2210 —	2211,50	2207,61	2211,50	2209 —	2211,50	2211,50	2211,50
Lira irlandese	1764,60	1764,60	1770,50	1764,60	1773,06	—	1762 —	1764,60	1764,60	—
Corona danese	154,80	154,80	154,80	154,80	154,66	154,80	154,85	154,80	154,80	154,78
Corona norvegese	183,14	183,14	183,30	183,14	183,25	183,10	183,235	183,14	183,14	183,10
Corona svedese	213,63	213,63	214 —	213,63	213,65	213,60	213,95	213,63	213,63	213,60
Franco svizzero	521,83	521,83	523,75	521,83	523,48	521,80	521,60	521,83	521,83	521,80
Scellino austriaco	66,81	66,81	67 —	66,81	66,95	66,80	66,82	66,81	66,81	66,80
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,67	17,90	17,67	17,88	17,70	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	11,90	11,90	11,87	11,90	11,87	11,88	11,85	11,90	11,90	11,90
Yen giapponese	4,548	4,548	4,55	4,548	4,547	4,55	4,50	4,548	4,548	4,50

Media dei titoli del 16 dicembre 1980

Titolo				Valore
Rendita 5 % 1935				61,400
Redimibile 5,50 %	(Edilizia	scolastica)	1967-82	90,850
» 5,50 %	»	»	1968-83	86,900
» 5,50 %	»	»	1969-84	82,975
» 6 %	»	»	1970-85	80,125
» 6 %	»	»	1971-86	76,700
» 6 %	»	»	1972-87	73,600
» 9 %	»	»	1975-90	75,950
» 9 %	»	»	1976-91	77,100
» 10 %	»	»	1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 3-1979/81	99,700
»	»	»	» 1- 7-1979/81	99,650
»	»	»	» 1-10-1979/81	99,350
»	»	»	» 1-12-1979/81	99,350
»	»	»	» 1- 5-1979/82	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 7-1979/82	98,100
»	»	»	» 1-10-1979/82	97,950
»	»	»	» 1- 1-1980/82	98,300
»	»	»	» 1- 3-1980/82	98,100
»	»	»	» 1- 5-1980/82	98,150
»	»	»	» 1- 6-1980/82	98,175
»	»	»	» 1- 7-1980/82	98,900
»	»	»	» 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Pol.	10 %		1- 1-1981	99,725
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	88,775
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	96,125
» » »	12 %		1- 4-1982	95,075
» » »	12 %		1-10-1983	91,800
» » »	12 %		1- 1-1984	91,550
» » »	12 %		1- 4-1984	92,025
» » »	12 %		1-10-1984	91,925
» » Nov.	12 %		1-10-1987	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	952,75
Dollaro canadese	787,70
Marco germanico	474,75
Fiorino olandese	436,50
Franco belga	29,44
Franco francese	204,60
Lira sterlina	2210,25
Lira irlandese	1763,30
Corona danese	154,825
Corona norvegese	183,187
Corona svedese	213,79
Franco svizzero	521,715
Scellino austriaco	66,815
Escudo portoghese	17,80
Peseta spagnola	11,875
Yen giapponese	4,524

MINISTERO DELLA SANITÀ

Determinazione della zona di protezione igienica delle sorgenti delle acque minerali Santa, Macerina, Sillene e Fucoli di Chianciano Terme.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1980, n. 2085, è stata determinata la zona di protezione igienica delle sorgenti delle acque minerali denominate Santa, Macerina, Sillene e Fucoli di Chianciano Terme (Siena).

(11115)

Autorizzazione ad applicare stampati accessori sui recipienti dell'acqua minerale « Sorgente Cacciatore Nocera Umbra ».

Con decreto 20 ottobre 1980, n. 2082, la S.p.a. Mineral Umbra, in Nocera Umbra (Perugia), via della Fornace, è stata autorizzata a contrassegnare con stampati accessori i recipienti dell'acqua minerale « Sorgente Cacciatore Nocera Umbra », oltre che con le etichette autorizzate con il decreto ministeriale 17 luglio 1980, n. 2055.

Al decreto sono allegati gli esemplari degli stampati suddetti.

(11116)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte della Madonnina della Calabria » di Girifalco in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo ed un quinto di litro, e ad applicare sui recipienti bollini di spalla.

Con decreto 20 ottobre 1980, n. 2081, il sig. Cristofaro Salvatore, residente in Girifalco (Catanzaro), via A. Migliaccio, 158, è stato autorizzato a mettere in vendita l'acqua minerale « Fonte della Madonnina della Calabria » di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 2045, anche in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro e mezzo e di un quinto di litro, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Inoltre, il predetto sig. Cristofaro Salvatore, è stato autorizzato a contrassegnare i recipienti della sopraindicata acqua minerale con bollini di spalla.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(11117)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acqua di Nepi delle antiche terme dei Gracchi » di Nepi

Con decreto 15 novembre 1980, n. 2087, la S.p.a. Terme di Nepi, in Nepi (Viterbo), è stata autorizzata a modificare l'indicazione della data di imbottigliamento sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi delle antiche terme dei Gracchi » di cui ai decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 1850 e 12 novembre 1979, n. 1977.

(11118)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 9 dicembre 1980, n. 805. Fissazione dei criteri generali per la determinazione del corrispettivo spettante alle società di revisione.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136: « Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa » che all'art. 2, comma quinto, attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa il compito di fissare criteri generali per la determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione all'atto del conferimento dell'incarico da parte dell'assemblea della società con azioni quotate in borsa o, nei casi previsti dal richiamato decreto, all'atto del conferimento d'ufficio dell'incarico da parte della stessa Commissione;

Ravvisata la necessità di emanare i criteri generali anzidetti;

Delibera:

Sono stabiliti i seguenti criteri generali per la determinazione del corrispettivo spettante alle società di revisione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

1) L'Assemblea dei soci delle società soggette all'obbligo del controllo contabile e della certificazione del bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nel conferire l'incarico ad una delle società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 9 del citato decreto, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione sulla base di un preventivo dettagliato da questa predisposto. Il preventivo deve indicare le unità e la qualificazione professionale delle persone che svolgeranno l'incarico, le ore stimate per ogni qualifica e il compenso orario e totale per qualificazione professionale.

2) Il corrispettivo pattuito deve riguardare esclusivamente la prestazione di opera corrispondente alle esigenze che derivano dalla revisione del bilancio e dalla compilazione della relazione di certificazione. Le eventuali diarie e spese di viaggio sono pattuite a parte.

3) Il corrispettivo può essere adeguato a consuntivo solo quando nel corso dell'incarico si presentino circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento in cui il compenso fu pattuito in fase di preventivo.

4) Nella pattuizione del compenso può essere convenuto l'adeguamento annuale del compenso medesimo in percentuale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.

5) Agli stessi criteri si atterrà la Commissione nazionale per le società e la borsa nelle ipotesi contemplate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il presidente: MICONI

(11337)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Vigevano, Trezzo d'Adda e Sondrio

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 19 settembre 1980, n. 780, comune di Vigevano (Pavia);

decreto 22 settembre 1980, n. 784, comune di Trezzo d'Adda (Milano);

decreto 8 ottobre 1980, n. 794, comune di Sondrio.

(11128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di reclutamento per lettori non di ruolo per l'anno accademico 1981-82

In data 10 dicembre 1980 è stata pubblicata presso il Ministero degli affari esteri - D.G.C.C.S.T. - Ufficio XI, l'ordinanza ministeriale n. 4371 relativa alla destinazione all'estero per l'anno 1981-82 del personale docente non di ruolo aspirante ad incarichi di lettorato presso le istituzioni straniere d'istruzione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana (art. 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e titolo II della legge 26 maggio 1975, n. 327). Il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'ammissione al colloquio di accertamento della idoneità è fissato al 31 gennaio 1981.

L'ordinanza ministeriale n. 4371, corredata dall'elenco delle sedi in cui sono attualmente in funzione lettorati d'italiano, nonché dei modelli di domanda di partecipazione ai colloqui, può essere ritirato all'ufficio passi del Ministero degli affari esteri o richiesto a mezzo posta al Ministero degli affari esteri D.G.C.C.S.T. - Ufficio XI - 00100 Roma.

(11233)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centouno posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centouno posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 ottobre 1980, avranno luogo nei giorni 6 e 7 febbraio 1981, alle ore otto, a Roma, presso i seguenti locali:

Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P;

Palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

(11244)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975 n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Agradi Angelo, nato a Lurate Caccivio il 7 agosto 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 19 marzo 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Politi Nicola, nato a Bova Marina l'11 giugno 1937, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso, espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 19 marzo 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11141)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, compreso nel primo scaglione funzionale del dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, compreso nel primo scaglione funzionale del dipartimento di emergenza e di accettazione di secondo livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(4300/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(4311/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(4288/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(4289/S)

OSPEDALE « F. FIMOGNARI » DI GERACE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a

un posto di aiuto fisiatra;
un posto di aiuto geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gerace (Reggio Calabria).

(4290/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gerace (Reggio Calabria).

(4291/S)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(4281/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(4285/S)

OSPEDALE « DI TINCHI » DI PISTICCI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pisticci (Matera).

(4292/S)

OSPEDALE « COL D'AVANZO » DI FOGGIA

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(4267/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai seguenti posti da assegnare agli istituti e cliniche universitarie convenzionati:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di ematologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
due posti di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di assistente di analisi chimico-cliniche per il servizio di immunologia dei trapianti;
tre posti di assistente di psichiatria;
due posti di assistente di urologia;
sei posti di assistente di otorinolaringoiatria;
sette posti di assistente di chirurgia generale;
cinque posti di assistente di medicina generale;
tre posti di assistente di ematologia;
sei posti di assistente di neurologia;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di endocrinologia;
un posto di assistente di odontostomatologia.

Con rapporto di lavoro a tempo pieno:

un posto di aiuto di neuroradiologia;
un posto di aiuto di neurochirurgia;
un posto di aiuto di chirurgia toracica;
un posto di aiuto di anatomia patologica;
tre posti di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente di neurochirurgia;
due posti di assistente di neuroradiologia;
sette posti di assistente di anatomia patologica, di cui uno da assegnare al servizio di epidemiologia dei tumori;
due posti di assistente di chirurgia toracica;
due posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di radioterapia;
due posti di assistente di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(4279/S)

OSPEDALE « V. COSENTINO » DI CARIATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(4286/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(4266/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(4282/S)

OSPEDALE CIVILE DI SERRA S. BRUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Serra S. Bruno (Catanzaro).

(4287/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1980, n. **17**.

Secondo regolamento di esecuzione concernente gli « standards » in materia di igiene e sanità.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 23 *settembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale del 24 dicembre 1975, n. 55, norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 23 maggio 1977, n. 22;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2173 del 18 aprile 1980;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Articolo unico

Sono emanati gli allegati « standards » in materia di igiene e sanità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 giugno 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1980
Registro n. 4, *foglio n.* 110

Secondo regolamento di esecuzione concernente gli « standards » in materia di igiene e sanità

Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo di cui all'art. 13, lettera *c*), della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, si applicano i seguenti limiti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,05 m, ferma restando la cubatura per vano abitabile risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. Nel sottotetto l'altezza di cui al comma precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato;

b) la superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/25 della superficie del pavimento. Nell'effettuazione di opere di ristrutturazione completa, e in quanto possibile nelle opere di ristrutturazione parziale, pur tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e monumentale, la superficie finestrata apribile deve uniformarsi all'art. 2, ultimo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.

Negli interventi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, le abitazioni devono essere dotate di impianti sanitari di cui all'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.

Ogni abitazione recuperata deve formare una unità omogenea e pertanto deve essere fornita di un accesso proprio.

(10623)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° luglio 1980, n. **19**.

Sostituzione del regolamento per l'amministrazione dei beni mobili.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *agosto* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1976, n. 11, contenente il regolamento per l'amministrazione dei beni mobili;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1918 dell'8 agosto 1980 circa la sostituzione del regolamento citato;

Decreta:

Il regolamento per l'amministrazione dei beni mobili, emanato con proprio decreto del 24 febbraio 1976, n. 11, è abrogato e sostituito dal nuovo regolamento nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 1° luglio 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1980
Registro n. 4, *foglio n.* 84

Art. 1.

Tutti i beni mobili di proprietà della provincia devono essere dati in consegna ai sensi delle seguenti istruzioni.

I beni mobili in dotazione agli uffici centrali sono dati in consegna ai capi delle singole ripartizioni, ovvero, ove ciò non fosse possibile, ai capi preposti ad uffici provinciali o ad un funzionario appartenente alla rispettiva ripartizione od ufficio.

I beni mobili in uso a più uffici e le attrezzature di carattere generale sono affidati al consegnatario nella cui sede si trovano i beni.

I beni mobili in dotazione alle aziende autonome o istituti provinciali sono dati in consegna ai rispettivi amministratori o loro delegati.

Per le scuole o istituti scolastici vengono nominati quali consegnatari i rispettivi presidi o loro sostituti per le sezioni staccate.

I beni mobili in dotazione ad uffici periferici sono dati in consegna ai rispettivi dirigenti.

I seguenti beni vengono dati in consegna all'economo centrale:

1) autovetture ad uso degli uffici centrali nonché le attrezzature del garage provinciale;

2) mobili ed attrezzature della tipografia provinciale;

3) attrezzature per il servizio di pulizia negli uffici centrali.

Alla nomina dei consegnatari si provvede con decreto del presidente della giunta provinciale su proposta dei singoli assessori.

Art. 2.

Le persone addette ad uffici provinciali, anche se non fanno parte dell'organico provinciale, sono tenute all'osservanza del presente regolamento quando vengono affidati loro beni mobili di proprietà della provincia.

Del pari si applicano le norme del presente regolamento a persone che hanno in dotazione beni mobili di proprietà della provincia a qualunque titolo.

Art. 3.

I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento degli oggetti regolarmente dati in uso a dipendenti o terzi o affidati a subconsegnatari per ragioni di servizio, se non in quanto ab-

biano omesso di adoperare quella vigilanza che loro compete nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio ed a norma delle speciali discipline d'ordine e di servizio interno.

Art. 4.

La consegna dei beni mobili si effettua per mezzo di inventari (mod. AI/1) con i quali viene accertata la consistenza dei beni mobili stessi.

Oltre gli inventari sono tenuti giornali di entrata (mod. ER/2) e giornali di uscita (mod. AR/3) che dimostrano, in relazione agli inventari, il movimento per nuove introduzioni ed estrazioni di beni mobili.

Gli inventari, i giornali d'entrata ed i giornali d'uscita vengono compilati in duplice copia a cura dell'ufficio patrimonio e trasmessi ai consegnatari, i quali, eseguiti gli opportuni controlli, ne restituiscono una copia firmata all'ufficio patrimonio.

Inventari

Art. 5.

Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili di proprietà della provincia ad eccezione degli oggetti fragili o di tenue valore o di precaria esistenza o comunque destinati al consumo. Tali beni devono essere tenuti in evidenza in apposito registro delle materie di facile consumo e degli oggetti fragili (mod. KG/4).

I titoli di credito (azioni, obbligazioni, ecc.) di proprietà della provincia sono amministrati direttamente dall'ufficio patrimonio che provvede alla iscrizione degli stessi in appositi registri.

Art. 6.

Ogni bene mobile registrato in inventario deve essere descritto con i seguenti dati:

a) numero d'identificazione;

b) codice descrizione;

c) descrizione;

d) valore;

e) riferimento all'ultimo buono di carico emesso.

Art. 7.

Per la loro iscrizione negli inventari i beni mobili devono essere distinti nelle seguenti categorie:

Categoria I - mobili, arredi, macchine per scrivere, calcolatrici, utensili d'ufficio, suppellettili ed arredi domestici, ecc.;

Categoria II - biblioteche, (libri, collezioni di leggi, regolamenti, decreti, ecc.);

Categoria III - macchine, vetture, autocarri, trattori, macchinario agricolo, moto, strumenti, oggetti di uso particolare, attrezzature edili, materiale didattico di qualsiasi natura;

Categoria IV - armi (compresi accessori);

Categoria V - bestiame;

Categoria VI - musei e collezioni;

Categoria VII - beni di carattere artistico e storico (quadri, stampe, sculture, ecc.).

Art. 8.

Per ciascuna categoria di beni mobili è da compilarsi un distinto inventario e tenersi una distinta contabilità.

Revisione degli inventari

Art. 9.

La revisione della consistenza dei beni mobili, nonché la compilazione dei relativi elenchi viene effettuata dal consegnatario su richiesta dell'ufficio patrimonio.

Gli elenchi (mod. PAB/27), compilati in triplice copia, vengono firmati dal consegnatario e rimessi all'ufficio patrimonio che dopo averli controllati ne restituisce copia al consegnatario.

In base a tali elenchi l'ufficio patrimonio provvederà a redigere gli inventari mod. AI/1 e ad inviarli al consegnatario.

Art. 10.

Per gli oggetti già inventariati il valore è determinato dall'inventario precedente.

I nuovi beni mobili si iscrivono negli inventari con il valore risultante dal buono di carico.

Quelli pervenuti in dono o gli animali nati da animale matricinio di proprietà della provincia si iscrivono per un valore approssimativo o per il valore di stima e gli oggetti costruiti nei laboratori per il costo della materia prima e della manodopera.

Gli importi descritti sui mod. PAB/27 devono venire addizionati.

Art. 11.

Ogni bene mobile deve portare il numero di identificazione descritto negli inventari.

Buoni di carico

Art. 12.

Qualunque variazione in aumento deve essere preceduta dal buono di carico.

Art. 13.

L'ufficio che deve ordinare il pagamento riferentesi all'acquisto di beni mobili, trasmette all'ufficio patrimonio la relativa fattura o altro documento equivalente comprovante l'acquisto dei beni con l'indicazione dell'ufficio cui i beni vengono consegnati, utilizzando l'apposita lettera di trasmissione (mod. IR/23).

Le fatture devono essere firmate dal consegnatario per conferma dell'avvenuta fornitura dei beni indicati.

Sulle fatture i beni devono essere riportati singolarmente con il relativo importo.

Art. 14.

L'ufficio patrimonio apporrà sulle fatture pervenute un timbro con il quale si dichiara l'assunzione in carico d'inventario.

Le fatture stesse verranno restituite agli uffici competenti.

Art. 15.

L'ufficio patrimonio provvede successivamente ad emettere i buoni di carico (mod. UES/24) che saranno trasmessi al consegnatario.

Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di tre parti:

la parte I viene trattenuta dal consegnatario;

la parte II viene restituita all'ufficio patrimonio dopo che il consegnatario avrà dichiarato di aver preso in carico i beni elencati nel buono;

la parte III rimane all'ufficio patrimonio per essere conservata nel proprio archivio.

Art. 16.

Il consegnatario per nessuna ragione può correggere i buoni di carico.

Eventuali errori devono essere comunicati all'ufficio patrimonio, utilizzando il mod. EV/10.

La correzione viene effettuata mediante l'emissione di un buono di scarico per le voci da correggere.

Art. 17.

Il consegnatario è tenuto a presentare all'ufficio patrimonio una « proposta di assunzione in carico » (mod. AA/17) per i beni mobili ricevuti in regalo e per quelli costruiti in economia.

Nella proposta di assunzione in carico, oltre la descrizione degli oggetti da inventariare, deve essere indicato il valore approssimativo o di stima per ogni singolo bene.

L'ufficio patrimonio, sulla base della proposta di assunzione in carico, provvede all'emissione del relativo buono di carico.

Art. 18.

Assunto in carico il bene mobile, il consegnatario deve provvedere a far applicare su di esso il numero di identificazione.

Tale numero non potrà essere cambiato o sostituito.

Art. 19.

Il consegnatario è tenuto inoltre a far esporre in ogni locale in modo visibile la scheda «elenco dei beni mobili» (mod. IV/9) relativa ai beni esistenti nel rispettivo locale.

Detta scheda viene compilata in duplice copia e firmata dall'impiegato che ha in dotazione i beni: una copia viene esposta nel locale ove i beni si trovano, l'altra copia viene trattenuta dal consegnatario quale ricevuta e raccolta in apposito schedario.

Quando un bene viene trasferito in altro locale, ovvero scaricato dall'inventario, il consegnatario appone la propria firma nell'apposita colonna.

La scheda deve essere tenuta sempre aggiornata sia per gli aumenti che per le diminuzioni.

Il presente articolo non si applica per l'attrezzatura in uso presso le scuole.

Buoni di scarico

Art. 20.

Qualunque variazione in diminuzione deve essere preceduta dal buono di scarico.

Tali buoni vengono rilasciati dall'ufficio patrimonio su proposta di scarico del rispettivo consegnatario.

La suddetta proposta è redatta per i beni mobili di cui è manifesta l'inutile ulteriore conservazione ovvero per i beni divenuti comunque inservibili e per quelli sottratti.

Art. 21.

Le proposte di scarico (mod. EV/10), distinte per categorie, devono contenere i seguenti dati:

a) categoria cui il bene appartiene;

b) numero di identificazione;

c) descrizione dei beni mobili;

d) indicazione se trattasi di beni da alienare, ovvero, non potendo ricavare da essi alcun profitto, da eliminare;

e) valore d'inventario;

f) importo che può ricavarsi dalla vendita (per i beni da alienare);

g) ragioni che giustificano la proposta;

h) verbali da cui risulti che il bene è da dichiararsi fuori uso, ovvero che è stato sottratto, ecc.

Art. 22.

A nuovi acquisti in sostituzione di macchine per scrivere, calcolatrici, veicoli, apparecchi e strumenti di uso particolare, ecc. fuori uso o comunque non più utilizzabili dall'amministrazione provinciale si può provvedere con permuta del bene da sostituire.

Il consegnatario deve trasmettere all'ufficio patrimonio la proposta di scarico per il bene da permutare con l'indicazione dell'importo offerto.

Art. 23.

I beni non più utilizzabili dall'amministrazione provinciale, o comunque resi inservibili, vengono dichiarati «fuori uso» da parte di una commissione, nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, composta dai seguenti membri:

a) da un esperto in materia contabile, con funzioni di presidente;

b) da un esperto in merceologia;

c) da un esperto in materia patrimoniale.

Tale dichiarazione di «bene mobile fuori uso» va redatta su apposito verbale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario addetto all'ufficio patrimonio.

Per ogni membro della commissione deve essere nominato un membro sostitutivo.

La commissione rimane in carica per la durata di tre anni.

Ai componenti della commissione spettano i compensi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 24.

I beni mobili da alienarsi permangono in carico al consegnatario, fino alla loro regolare alienazione.

Art. 25.

Le mancanze o deteriorazioni di beni per causa di furto o di forza maggiore, vanno giustificate da speciali verbali redatti dal consegnatario in presenza di due testimoni.

Ai verbali devono essere allegati gli atti ed i documenti che le circostanze dei fatti possono richiedere per comprovare che il consegnatario non è imputabile del danno per negligenza ovvero per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni avuti in consegna.

Nel caso di diminuzioni o di perdite dovute a reati, i verbali devono essere corredati da una copia della denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria competente.

I verbali di cui al primo comma sono sostituiti da una dichiarazione motivata dal consegnatario qualora si tratti di beni il cui valore non superi le 100.000 lire.

Art. 26.

Non appena in possesso delle proposte di scarico, corredate dei documenti indicati, il funzionario preposto all'ufficio patrimonio dispone per l'emissione del buono di scarico (mod. ES/25) nelle seguenti parti:

la parte I sarà trattenuta dal consegnatario;

la parte II verrà restituita all'ufficio patrimonio con la firma in calce del consegnatario dopo aver provveduto alla dimissione del bene mobile;

la parte III rimane all'ufficio patrimonio per essere conservata nel proprio archivio.

Giornali d'entrata e d'uscita

Art. 27.

Alla fine di ogni esercizio finanziario vengono trasmessi ai consegnatari i giornali di entrata e di uscita per ogni singola categoria, contenenti il movimento dei beni mobili avvenuto durante l'esercizio finanziario.

Art. 28.

Nei giornali d'entrata (mod. ER/2) sono riportati i seguenti dati:

a) numero d'ordine;

b) iscrizione in ordine cronologico e progressivo delle partite dei buoni di carico con l'indicazione per ognuna di esse del numero di identificazione, nonché del numero del buono di carico cui si riferiscono;

c) descrizione dei beni mobili;

d) valore;

e) tipo di carico (acquisto, bene costruito in economia, dono, trasferimento da altro inventario, rivalutazione, cause varie).

Art. 29.

Nei giornali d'uscita (mod. AR/3) sono riportati i seguenti dati:

a) numero d'ordine;

b) numero buoni di scarico;

c) numero d'identificazione;

d) descrizione dei beni mobili;

e) valore;

f) prezzo di vendita, in caso di vendita del bene;

g) tipo di scarico (vendita, passaggio ad altro inventario, furto, deterioramento, permuta, svalutazione, storno, altre cause).

Art. 30.

Nei giornali non sono consentite raschiature né cancellazioni di alcun genere.

I beni vengono elencati singolarmente e con la medesima descrizione espressa sul relativo buono.

Sono inoltre addizionati per valore.

Beni di facile consumo ed oggetti fragili

Art. 31.

I beni di facile consumo ed oggetti fragili non vanno inclusi nell'inventario. Per beni di facile consumo ed oggetti fragili si intendono tutti quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo al quale vengono sottoposti o per la loro fragilità, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e che non sono considerati nell'art. 7 del presente regolamento.

Il predetto materiale deve essere tenuto in evidenza in apposito registro (mod. KG/4) nel quale sono indicati gli elementi atti all'identificazione, nonché tutte le variazioni dipendenti dal suo impiego e distruzione.

Del pari non vanno inclusi nell'inventario i libri di testo da dare a titolo di comodato ad alunni e studenti delle rispettive scuole.

I libri di cui al precedente comma sono tenuti comunque in evidenza in registri (mod. BI/14) e devono essere amministrati e conservati secondo un apposito regolamento approvato dagli organi competenti dell'amministrazione provinciale.

Prospetto delle variazioni

Art. 32.

Alla fine dell'esercizio finanziario l'ufficio patrimonio trasmette ai consegnatari il prospetto riassuntivo delle variazioni (mod. ZAE/16), contenente gli importi totali delle variazioni dei beni mobili, avvenute tanto in aumento quanto in diminuzione, distinguendole secondo le varie cause che le hanno prodotte.

Art. 33.

I prospetti riassuntivi di variazione, compilati in duplice copia, sono trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno al consegnatario, il quale ne restituisce una firmata all'ufficio patrimonio.

Passaggio di gestione

Art. 34.

Quando avviene sostituzione nella persona del consegnatario, l'assessore competente ne dà comunicazione scritta all'ufficio patrimonio indicando contemporaneamente il nominativo del consegnatario subentrante ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

Il capo dell'uffico patrimonio o un suo delegato procede, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello cessante, in base ai giornali e registri prescritti, alla ricognizione ed all'accertamento dei beni stessi ed alla consegna degli inventari al consegnatario subentrante mediante verbale di consegna.

Art. 35.

L'ufficio patrimonio esegue accertamenti periodici sulla conservazione dei beni mobili e sulla tenuta degli inventari e trasmette, ai sensi di legge, copia dell'esito dell'accertamento alla Corte dei conti.

Art. 36.

In caso di mancanza ingiustificata di beni mobili, il consegnatario è responsabile del bene in natura o del suo valore di mercato. Dell'irregolarità riscontrata, l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità contabile e patrimoniale dei pubblici funzionari.

Istituzione di biblioteche

Art. 37.

La giunta provinciale con propria deliberazione istituisce biblioteche, per le quali valgono le procedure stabilite dalle seguenti disposizioni.

Art. 38.

I libri destinati alle biblioteche istituite con deliberazione della giunta provinciale vengono inventariati direttamente dai rispettivi consegnatari in appositi inventari (mod. IL/31) nei quali dovranno essere riportati:

a) data dell'iscrizione;

b) numero progressivo di identificazione assegnato al libro;

c) descrizione (autore, titolo);

d) valore;

e) provenienza: per gli acquisti: numero del capitolo di bilancio ed anno finanziario, oppure indicare se omaggio o altro;

f) data dello scarico.

Art. 39.

Sulle fatture relative all'acquisto di libri devono essere riportati i numeri progressivi assegnati agli stessi. Il consegnatario deve conservare copia della fattura.

Art. 40.

Alla fine di ogni esercizio finanziario o in occasione del passaggio di gestione da uno ad altro consegnatario deve provvedersi alla chiusura dell'inventario appurando la consistenza complessiva alla data di chiusura stessa. Il risultato sarà convalidato con la firma del consegnatario, e all'occorrenza con la firma del consegnatario subentrante.

Art. 41.

Alla fine di ogni esercizio il consegnatario deve trasmettere entro e non oltre la data del 31 gennaio successivo all'ufficio patrimonio il mod. ZAE/30 «riassunto delle variazioni della II categoria» sul quale vanno riportati i seguenti dati:

Per gli aumenti:

a) quantità e importo totale suddivisi per capitoli di bilancio per i libri acquistati;

b) quantità e importo totale per i libri ricevuti in omaggio;

c) quantità e importo totale per i libri con altra provenienza;

Per le diminuzioni:

a) quantità e importo totale dei libri per ogni causa diversa che ne ha prodotto la diminuzione.

Art. 42.

Per le biblioteche dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica il mod. ZAE/30 oltre alla firma del consegnatario deve essere vistato per l'approvazione dei dati contenuti dal rappresentante del rispettivo consiglio di circolo o d'istituto.

Art. 43.

L'ufficio patrimonio sulla base dei mod. ZAE/30 ricevuti provvederà a registrare con le normali procedure vigenti le variazioni nella consistenza patrimoniale generale mediante emissione dei corrispondenti buoni di carico e scarico.

Art. 44.

Ogni prestito di libri deve essere registrato facendo riferimento al numero di identificazione dei singoli libri con l'annotazione del nominativo di chi li riceve.

Art. 45.

Per ogni scarico dall'inventario sul mod. IL/31 deve essere indicata la data dello scarico, e nella colonna «annotazioni» la motivazione dello scarico stesso.

Lo scarico deve essere giustificato mediante una dichiarazione scritta motivata dal consegnatario.

Nel caso di diminuzioni e deteriorazione dovute a reati, tale dichiarazione deve essere corredata da una copia della denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria competente.

Per le biblioteche dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica la dichiarazione di cui sopra deve essere approvata con deliberazione del consiglio di circolo o istituto.

Art. 46.

Fino a quando non si sarà provveduto all'ordinamento degli uffici provinciali, in deroga all'art. 1, la giunta provinciale provvederà con propria deliberazione, su proposta dei singoli assessori preposti nel settore di propria competenza, alla nomina dei funzionari consegnatari dei beni mobili, tenendo conto della situazione di fatto esistente nei singoli settori dell'amministrazione, nonché del funzionario preposto all'amministrazione del patrimonio, responsabile per l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 47.

E' abrogato l'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale di data 28 gennaio 1974, n. 7.

Art. 48.

I moduli di cui al presente regolamento possono essere sostituiti o modificati dall'ufficio patrimonio per esigenze organizzative o amministrative.

(10624)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1980, n. **20**.

Integrazione del regolamento per la spazzatura dei camini nella provincia di Bolzano (decreto del presidente della giunta provinciale 9 novembre 1971, n. 33).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 9 *settembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 14, terzo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

Ravvisata la necessità di integrare il regolamento per la spazzatura dei camini nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 novembre 1971, n. 33;

Visto l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2782 del 19 maggio 1980 relativa all'approvazione del testo di integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale di cui al precedente comma;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato il provvedimento di integrazione del regolamento per la spazzatura dei camini nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 novembre 1971, n. 33, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 agosto 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 4, *foglio n.* 88

Articolo unico

L'art. 13 è integrato dal seguente terzo comma:

« Per gli impianti a gas in funzione durante l'intero anno la pulitura va effettuata tre volte nell'arco di tale periodo. Una pulitura all'anno invece è obbligatoria per gli impianti in funzione per un solo periodo stagionale ».

(10625)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1980, n. **22**.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 luglio 1978, n. 13.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *agosto* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Visto l'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 luglio 1978, n. 13, regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 3125 del 4 luglio 1980, concernente la modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 luglio 1978, n. 13;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 luglio 1978, n. 13, è sostituito dal seguente:

« I programmi di utilizzo per le zone di espansione approvati ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con i programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 11 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 agosto 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 4, *foglio n.* 86

(10626)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803470)